



diritto & religioni

Semestrale
Anno X - n. 2-2015
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

20



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno X - n. 2-2015
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli (†)
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

È possibile per un musulmano risiedere in occidente? La risposta salafita

CARLO DE ANGELO

Introduzione

La domanda alla quale cercherò di rispondere in questo articolo è la seguente: è possibile per il musulmano vivere e/o emigrare in/verso un territorio non islamico (occidente)? Il tentativo è quello di verificare quanto la presenza di milioni di musulmani che hanno scelto, più o meno liberamente, di risiedere nel Vecchio e nel Nuovo Continente possa considerarsi lecita dal punto di vista del sistema giuridico che deriva dalla religione che essi professano, vale a dire secondo il diritto islamico. La letteratura esistente rivela che la maggior parte degli studi prodotti sul tema si è focalizzata sulla dottrina elaborata da quei giuristi, singoli o riuniti in organi collegiali¹, che propendono per l'ammissibilità di tale fattispecie, ravvisando nella presenza islamica in occidente lo strumento migliore per diffondervi l'islam². Scarsa attenzione, invece, è stata data all'opinione di quei giuristi, principalmente appartenenti al movimento salafita, che si sono espressi a sfavore dell'emigrazione dei musulmani verso l'occidente, un diniego che viene giustificato dalle conseguenze che la corruzione morale lì dilagante potrebbe avere per la fede dei seguaci di Allah.

Benché di recente la giurisprudenza salafita in materia di minoranze mu-

¹ Si pensi per esempio al Consiglio europeo per le *fatāwā* e le ricerche, per un'introduzione al quale si rimanda, tra gli altri, a URIYA SHAVIT - IYAD ZAHALKA, *A religious law for Muslims in the West: the European Council for Fatwa and Research and the evolution of the fiqh al-aqalliyat al-muslima*, in ROBERTO TOTTOLI (edited by), *Routledge Handbook of Islam in the West*, Routledge, London - New York, 2015, pp. 365-377

² Su questo punto mi permetto di rinviare a CARLO DE ANGELO, *L'adattamento del diritto islamico alle realtà occidentali. La nascita e i primi sviluppi del diritto delle minoranze musulmane*, in *Studi Magrebini IX* (2011), pp. 65-111; ID., *The Image of Europe and the Role of its Muslims, as Portrayed in the Contemporary Islamic Debate on Muslim Minorities*, in *Journal of Muslims in Europe* (2013), n. 2, 2, pp. 186-207.

sulmane sia stata oggetto di attenzione da parte di alcuni studiosi³, non mi pare che le ricerche fin qui condotte sul tema si siano soffermate sulla specifica questione dell'obbligo di non risiedere in occidente, obbligo che, almeno per la corrente pietista del salafismo⁴, incombe su tutti i musulmani: “*cette tendance demande aux fidèles musulmans de quitter l’Europe et l’Amérique du Nord pour des terres musulmanes*”⁵. Le pagine che seguono sono dedicate all’analisi di quest’obbligo. Esse vanno ad aggiungersi e a completare un lavoro pubblicato nel 2013⁶; a differenza di quest’ultimo, che ha per oggetto l’esame della dottrina prodotta da alcuni singoli giuristi appartenenti alla corrente pietista del salafismo, il lavoro che qui si propone mira a passare in rassegna i responsi (*fatāwā*, sing. *fatwā*: parere non vincolante)⁷ emessi da un organo collegiale che

³ SAID FARES HASSAN, *Fiqh al-Aqalliyāt. History, Development and Progress*, Palgrave, MacMillan, New York, 2013, pp. 19-35; URIYA SHAVIT, *Sharī‘a and Muslim Minorities. The wasafī and salafī approaches to fiqh al-aqalliyāt al-Muslima*, Oxford University Press, Oxford, 2015.

⁴ “S’attachant à corriger la croyance et les pratiques religieuses des musulmans, ce salafisme est convaincu que la seule solution aux problèmes de ces derniers réside dans [...] la purification et l’éducation : purifier la religion des innovations entachant ses préceptes et ses dogmes pour revenir à la religion transmise par le Prophète ; éduque les musulmans pour qu’ils se conforment à cette religion et délaissent leurs mauvaises coutumes, tout autre solution (politique ou révolutionnaire) que les détourner du droit chemin. Il s’agit bien d’insuffler aux musulmans une conscience islamique par un retour à une pratique religieuse délivrée de tout ajout postérieur à la révélation coranique et à l’apostolat prophétique. La prédication permettra de créer un mouvement social aboutissant à une nouvelle organisation du monde qui accordera à l’islam la prééminence. Ce salafisme refuse tout engagement au nom de l’islam autre que religieux”. SAMIR AMGHAR, *Le salafisme d’aujourd’hui. Mouvements sectaires en Occident*, Michalon Éditions, Paris, 2011, p. 36. Sul salafismo e sulle diverse correnti che lo animano si vedano, oltre il testo appena citato: OLIVIER ROY, *L’Islam mondialisé*, Éditions du Seuil, Paris, 2004, pp. 145-178; QUINTAN. WIKTOROWICZ, “Anatomy of the Salafi Movement”, in *Studies in Conflict & Terrorism* 29 (April-May 2006), n. 3, pp. 207-239; BERNARD ROUGIER (sous la direction de), *Qu’est-ce que le salafisme?*, Presses Universitaires de France, Paris, 2008; ROEL MEIJER (edited by), *Global Salafism. Islam’s New Religious Movement*, Hurst & Company, London, 2009; AHMAD MOUSALLI, *Wahhabism, Salafism and Islamism: Who is the Enemy?* Conflicts Forum, Beirut - London - Washington, 2009; MASSIMO CAMPANINI, “Salafismo e islamismo nel pensiero politico islamico contemporaneo”, in LAURA GUAZZONE (a cura di), *Storia ed evoluzione dell’islamismo arabo. I Fratelli Musulmani e gli altri*, Mondadori, Milano, 2015, pp. 35-63; quest’ultimo saggio è stato ripubblicato con un titolo diverso (“Il salafismo e le sue ideologie”) in MASSIMO CAMPANINI, *Quale Islam? Jihadismo, radicalismo, riformismo*, Editrice La Scuola, Brescia, 2015, pp. 61-100.

⁵ SAMIR AMGHAR, *Le salafisme d’aujourd’hui*, cit., p. 45.

⁶ CARLO DE ANGELO, *From dār al-islām to dār al-kufr: Muslim emigration to the West according to Salafī jurisprudence*, in *Studi Magrebini*, XI, 2013, pp. 95-120.

⁷ Per una sintetica ed esaustiva disamina del concetto di *fatwā*, si rimanda all’omonima voce contenuta in *al-Mawsū‘a al-fiqhiyya*, Wizārat al-awqāf wa’l-šū‘ūn al-islāmiyya/Dār al-Šafwa, Kuwayt, 1995, 45 voll., vol. 32, pp. 20-50. Per una trattazione approfondita si veda, invece, MUHAMMAD ĠAMĀL AL-DĪN AL-QASIMĪ, *al-Fatwā ft’l-islām*, Dār al-kutub al-‘ilmiyya, Bayrūt, 1986. Tra i testi in inglese si segnala, fra gli altri, MUHAMMAD KHALID MASUD, BRINKLEY MESSICK, DAVID POWERS, *Muftis, Fatwas, and Islamic Legal Interpretation*, in MUHAMMAD KHALID MASUD, BRINKLEY MESSICK, DAVID POWERS (edited by), *Islamic Legal Interpretation. Muftis and Their Fatwas*, Harvard University Press, Cambridge/London, 1996, pp. 3-31; WAEL HALLAQ, *Ifta’ and Ijtihad in Sunni Legal Theory: A Development Account*, in

a quella corrente ugualmente si richiama, ovvero la Commissione permanente per le ricerche scientifiche e le *fatāwā*⁸, attiva in Arabia Saudita. I pareri espressi da tale ente sono stati raccolti in un'opera, suddivisa in più volumi, intitolata *Fatāwā al-lağna al-dā'ima li'l-buḥūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*⁹; è a quest'opera che ho principalmente fatto riferimento per la redazione di questo articolo.

La regola: i musulmani devono risiedere nei Paesi islamici

In questo paragrafo tenterò di individuare quale sia, secondo la narrazione della Commissione, la categoria di territorio cui appartiene l'occidente (principalmente il Vecchio Continente e l'America settentrionale), per poi descrivere le conseguenze che da tale individuazione discendono, ovvero se è possibile o meno per il musulmano risiedere in quella zona del mondo.

Al fine di conseguire tali obiettivi è parso utile, in prima battuta, analizzare il testo con il quale la Lağna ha risposto al quesito che la sollecitava a indicare quali fossero le condizioni in presenza delle quali un territorio poteva essere considerato non islamico. Nel responso emesso, il n. 2635¹⁰, la Commissione ha innanzi tutto fornito la definizione di territorio islamico (*dār al-islām*): con questa espressione deve intendersi l'insieme di quei Paesi (*bilād*, sing. *balad*) e territori (*diyār*, sing. *dār*) nei quali le autorità preposte al potere esercitano la loro azione nel rispetto (*yuqīm*) dei limiti (*ḥudūd*, sing. *ḥadd*) posti da Allah e attenendosi alla *šarī'a*, e nei quali la popolazione (*ra'iyya*) si trova nelle condizioni di poter adempiere (*taqūm*) agli obblighi statuiti dalla legge islamica. Per converso, sono considerati non islamici quei Paesi e quei territori i cui governanti (*ḥukkām*) e le cui autorità (*sultān*) governano violando (*lā yuqīm*) i limiti posti da Allah e mancano di attenersi alle regole dell'islam ("*lā yaḥkumūn [...] bi-ḥukm al-islām*"); inoltre, al musulmano che vi risiede non viene riconosciuta la possibilità di osservare (*lā yaqwā*) gli atti di culto che

ivi, pp. 33-43; AHARON LAYISH, *The Fatwa as an Instrument of Accomodation*, in ivi, pp. 270-277; ZULFIQAR ALISHAH (edited by), *Iftā' and Fatwa in the Muslim world and the west*, The International Institute of Islamic Thought, London-Washington, 2014.

⁸ In arabo: al-Lağna al-dā'ima li'l-buḥūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'. Da ora in poi alternativamente Commissione o Lağna.

⁹ I volumi nei quali sono state raccolte le *fatāwā* non sono stati tutti pubblicati nello stesso anno e dallo stesso editore. Pertanto, la prima volta che verrà citato il volume che è stato consultato se ne riporterà l'editore e la data di pubblicazione. Alcuni responsi, poi, sono stati tratti direttamente dal sito della Commissione (<http://www.alifta.com/Search/FatwaNumSrchDisplay.aspx?language=ar&lang=ar>); una volta digitato l'URL, basterà inserire il numero della *fatwā*, di volta in volta indicato, per risalirne al testo. Tutti i responsi sono stati consultati in arabo.

¹⁰ Cfr. *Fatāwā al-lağna al-dā'ima li'l-buḥūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, Dār al-'Āšima li'l-Našr wa'l-Tawzī', Riyād, 1998/1419, vol. 12, pp. 51-54.

gli sono prescritti dalla religione di appartenenza (“*wāğib ‘alayhi min ša‘ā’ir al-islām*”)¹¹. Tali località vengono definite territorio della miscredenza (*dār al-kufr*)¹². Da queste definizioni sembra emergere la volontà della Commissione di ancorare il carattere islamico del territorio all’effettiva applicazione nei suoi confini della *šarī‘a*, nonché alla possibilità per i credenti che vi risiedono di rispettare le prescrizioni culturali islamiche. Al contrario, il numero dei musulmani che abitano in un dato territorio non sembra, da solo, influire sullo *status* di quest’ultimo¹³. La Lağna, infatti, ha affermato che sono da considerarsi *dār al-kufr* anche quei Paesi (*bilād*) che hanno una popolazione che si professa musulmana ma che viene governata da uomini che nell’esercizio delle loro funzioni non si attengono alla rivelazione divina (“*bi-ğayr mā anzal Allāh*”)¹⁴, e alla quale non viene riconosciuta la libertà di culto¹⁵. Complessivamente è possibile affermare che i criteri accolti dalla Commissione per definire lo *status* di un territorio non divergono da quelli adottati dai giuristi hanbaliti. Secondo questi ultimi, infatti, è da considerarsi *dār al-islām* il territorio sottoposto all’autorità dei musulmani, nel quale vengono rispettate le regole dell’islam e la cui popolazione è composta a maggioranza da seguaci

¹¹ Sulle pratiche di culto la letteratura disponibile in arabo è sterminata. Per una trattazione sintetica si veda YŪSUF AL-QARADĀWĪ, *Al-‘ibāda fī’l-islām*, Maktaba Wahba, al-Qāhira, 1995, pp. 211-310; per una trattazione sistematica, invece, si veda WAHBA AL-ZUHAYLĪ, *Mawsū‘at al-fiqh al-islāmī wa’l-qadāyā al-mu‘ašira*, Dār al-fikr, Dimašq, 2010/1433, 14 voll., vol. 1, pp. 201-848, vol. 2 (per intero), vol. 3, pp. 19-499. Tra i titoli in italiano si veda, tra gli altri, ALESSANDRO BAUSANI, *L’Islam*, Garzanti, Milano, 1995, pp. 43-61; ALBERTO VENTURA, *L’islām sunnita nel periodo classico (VII-XVI secolo)*, in GIOVANNI FILORAMO (a cura di), *Islam*, Editori Laterza, Roma-Bari, 1999, in part. pp. 119-147; Massimo Campanini, *Islam*, Editrice La Scuola, Brescia, 2013, pp. 84-94.

¹² Cfr. *Fatāwā al-lağna al-dā’ima li’l-buḥūt al-‘ilmiyya wa’l-iftā’*, cit., vol. 12, p. 52.

¹³ Questa idea è condivisa anche da alcuni salafiti che sono vicini alla corrente pietista, ma che non disdegnano l’approccio ġihadista. Si pensi per esempio ad al-Maqdisī, secondo cui: “*this term [dār al-kufr] is applied to the abode if the rulings of the kufr are uppermost, even if the majority of its people are Muslims just as the term dār al-islām is applied upon the abode in which the laws of Islam are uppermost, even if the majority of its inhabitants are kuffar as long as they are submitting to the rule of Islam*”. ABU MUḤAMMAD ‘ĀSĪM AL-MAQDISĪ, *This is our ‘aqīda*, s.e., s.l., s.d., p. 62. Questo testo può essere letto al seguente URL: https://ia802605.us.archive.org/26/items/ThisIsOuraqidah-AbiMu-hammadAl-maqdisi/our_aqeedah.pdf. Per una disamina del pensiero di al-Maqdisī si veda JOAS WAGEMAKERS, *A Quietist Jihadi. The Ideology and Influence of Abu Muhammad al-Maqdisi*, Cambridge University Press, New York, 2012.

¹⁴ Secondo la Commissione, le autorità che operano con le modalità sopra descritte meritano l’appellativo di governo non islamico. Cfr. *Fatwā* n. 7796, in <http://www.alifta.com/Search/FatwaNumSrch-Display.aspx?language=ar&lang=ar>.

¹⁵ Cfr. *Fatāwā al-lağna al-dā’ima li’l-buḥūt al-‘ilmiyya wa’l-iftā’*, cit., vol. 12, p. 52. La Commissione ha sottolineato, però, che i musulmani che si trovano a essere governati da un regime che non si attiene alla *šarī‘a* non possono essere considerati miscredenti, purché essi, nei limiti delle loro possibilità, adempiano gli obblighi imposti da Allah. Cfr. *Fatwā* n. 19378, in <http://www.alifta.com/Search/Fat-waNumSrchDisplay.aspx?lan-guage=ar&lang=ar>.

di Allah¹⁶. La *dār al-kufr* è formata, invece, da quei territori nei quali si applicano le regole dei miscredenti, a prescindere dal fatto che nei suoi confini vi risiedano molti musulmani.¹⁷ Sulla base di queste precisazioni è possibile affermare che l'occidente, principalmente l'Europa e l'America, è da considerarsi territorio della miscredenza.

La distinzione fra *dār al-islām* e *dār al-kufr* operata dalla Commissione rileva ai fini dell'individuazione del territorio che può essere scelto dal credente quale luogo presso il quale fissare, temporaneamente o definitivamente, la propria residenza. In effetti, la *dār al-islām*, per le caratteristiche che la connotano, costituisce il luogo per eccellenza nel quale i musulmani sono tenuti a vivere (“*la-hum an ya ‘tšū ft-hā*”)¹⁸. Per questi ultimi, quindi, vige la regola di risiedere nei Paesi islamici (“*al-ašl anna-hu yağibu ‘alā al-muslim an yaqīm ft bilād islāmiyya*”)¹⁹, anche nel caso in cui la loro madrepatria non sia annoverabile fra di essi²⁰. La *dār al-kufr*, all'opposto, rappresenta, per le peculiarità che la caratterizzano, il territorio dal quale i seguaci di Allah devono emigrare (“*yağib ‘alā al-muslim an yuhāğir min diyār al-kufr ilā diyār al-islām*”)²¹ e verso il quale non devono recarsi, diversamente essi commetterebbero un atto che i dotti concordano nel ritenere un illecito (“*al-iqāma ft bilād al-kuffār muharrama ft ‘l-šar‘a al-islāmiyya*”²², “*murtakib ḥarām bi‘l-iğmā*”), per la commissione del quale essi incorrerebbero nella punizione e nell'ira divina²³. Invero, i musulmani che, per il fatto di essersi adattati alle consuetudini praticate nel territorio non islamico nel quale si trovano o per il fatto di apprezzarne il tipo di vita che lì si conduce, decidono di non emigrare dalla *dār al-kufr*,

¹⁶ Cfr. MULFI BIN ḤASAN AL-ŠAHRI, *Ḥaḡiqat al-darāyn. Dār al-islām wa‘l-dār al-kufr*, Dār al-Murābiṭīn, s.l., 2010, p. 89.

¹⁷ Cfr. Ivi, p. 119.

¹⁸ Cfr. *Fatāwā al-lağna al-dā‘ima li‘l-buḡūt al-‘ilmiyya wa‘l-iftā‘*, cit., vol. 12, p. 52.

¹⁹ Cfr. *Fatwā* n. 5512 (*Fatāwā al-lağna al-dā‘ima li‘l-buḡūt al-‘ilmiyya wa‘l-iftā‘*, Dār al-Mu‘ayyid li‘l-Našr wa‘l-Tawzī‘, Riyāḡ, 2003, vol. 19, p. 348). In un altro responso, il n. 2301, viene adoperata l'espressione “*yanbaği li‘l-muslim an ya‘tš bayna aḡhur al-muslimīn*” (“*è necessario che il musulmano viva in mezzo ai musulmani*”). Cfr. Ivi, p. 344.

²⁰ Cfr. *Fatwā* n. 19581, in <http://www.alifta.com/Search/FatwaNumSrchDisplay.aspx?language=ar&lang=ar>. In questo responso, infatti, la Commissione esorta un credente nato e cresciuto in Francia a emigrare in uno Stato islamico.

²¹ “*È fatto obbligo al musulmano di emigrare dai territori della miscredenza verso i territori islamici*”. Cfr. *Fatwā* n. 3859 (*Fatāwā al-lağna al-dā‘ima li‘l-buḡūt al-‘ilmiyya wa‘l-iftā‘*, Dār al-Mu‘ayyid li‘l-Našr wa‘l-Tawzī‘, Riyāḡ, s.d., vol. 14, p. 475).

²² Cfr. *Fatwā* n. 19581, in <http://www.alifta.com/Search/FatwaNumSrchDisplay.aspx?language=ar&lang=ar>.

²³ Cfr. *Fatwā* n. 21676, in <http://www.alifta.com/Search/FatwaNumSrchDisplay.aspx?language=ar&lang=ar>.

pur avendone i mezzi, sono da considerarsi peccatori. Tale *status* è riservato anche a quei credenti che, pur non avendone la necessità, lasciano la *dār al-islām* per dirigersi verso le terre della miscredenza²⁴.

La *ratio* del divieto di risiedere nella *dār al-kufr* è da rintracciare nella necessità di proteggere la fede, la religione e la morale del credente dalla corruzione che gliene deriverebbe trovandosi a risiedere in un territorio che non è governato dai musulmani e nel quale non vengono applicate le regole islamiche²⁵, dove è destinato a risultare represso o servile (“*maktūb aw muḡāmil*”)²⁶. Per questo motivo, la Laḡna, fondandosi sui versetti 97-99 della IV *sūra* del Corano²⁷, ha esplicitamente e ripetutamente affermato che tutti i musulmani che risiedono fra i miscredenti (*kuffār*) e che non possono praticare la propria religione hanno l’obbligo (*wāḡib*) di compiere la *hiḡra* (emigrazione)²⁸, sono tenuti cioè a lasciare il territorio della miscredenza (*dār al-kufr*) o del politeismo (*dār al-širk*) per dirigersi verso quello islamico (*dār al-islām*)²⁹, in analogia a quanto fecero i musulmani della prima ora. Invero, questi ultimi, nel 622 d.C./1 H., lasciarono Mecca, quando era ancora una città pagana

²⁴ Cfr. *Fatwā* n. 1659 (*Fatāwā al-laḡna al-dā’ima li’l-buḡūt al-’ilmiyya wa’l-iftā’*, cit., vol. 12, p. 217). Non sono considerati peccatori, invece, coloro che organizzano lo spostamento di quanti desiderano recarsi all’estero. Cfr. *Fatwā* n. 7306 (*Fatāwā al-laḡna al-dā’ima li’l-buḡūt al-’ilmiyya wa’l-iftā’*, Dār al-Mu’ayyid li’l-Našr wa’l-Tawzī’, Riyād, s.d., vol. 15, pp. 67-68).

²⁵ “*Limā fī’l-safar ilā bilād al-kufr min al-ḡaḡar alā al-’aqda wa’l-dīn wa’l-ahlāq*”. Cfr. *Fatwā* n. 19685 (*Fatāwā al-laḡna al-dā’ima li’l-buḡūt al-’ilmiyya wa’l-iftā’*, cit., vol. 12, p. 58); “*muḡāfaza ‘alā dīnīhi*”. Cfr. *Fatwā* n. 3859 (*Fatāwā al-laḡna al-dā’ima li’l-buḡūt al-’ilmiyya wa’l-iftā’*, cit., vol. 14, p. 475); “*li-anna ḡukm fī tilka al-bilād ḡayr islāmī*” Cfr. *Fatwā* n. 1659 (*Fatāwā al-laḡna al-dā’ima li’l-buḡūt al-’ilmiyya wa’l-iftā’*, cit., vol. 12, p. 217).

²⁶ Cfr. *Fatwā* n. 1177 (*Fatāwā al-laḡna al-dā’ima li’l-buḡūt al-’ilmiyya wa’l-iftā’*, Dār al-Mu’ayyid li’l-Našr wa’l-Tawzī’, Riyād, s.d., vol. 2, p. 45).

²⁷ “⁹⁷Quanto a coloro che saranno richiamati dagli angeli mentre facevano torto a se stessi, gli angeli chiederanno loro: «Qual era la vostra condizione?». Risponderanno: «Eravamo deboli sulla terra». E gli angeli risponderanno: «La terra di Dio non era abbastanza grande perché voi emigraste?». Il loro rifugio sarà la Genna, che orrendo cammino, ⁹⁸eccetto i deboli, uomini, donne e bambini che non potranno impiegare espedienti e non saranno guidati sul cammino diritto, ⁹⁹forse Dio li perdonerà, Egli è Colui che perdona, pieno di indulgenza”. Salvo diversamente indicato, tutte le traduzioni dei versetti coranici che verranno riportate sono tratte da *Il Corano* (a cura di ALBERTO VENTURA), Mondadori, Milano 2010 (trad. it. di IDA ZILIO-GRANDI). Questi versetti sono stati analizzati da diversi salafiti pietisti; si veda, per tutti, MUHAMMAD BIN ŠALIH AL-ŪTAYMIN, *Tafṡīr al-qur’ān al-karīm: sūrat al-nisā’*, Dār Ibn al-Ġawzī, Riyād, 1991, 2 voll., vol. 2, pp. 109-122.

²⁸ L’obbligo di emigrare è stato espressamente statuito dalla Commissione nella seguenti *fatāwā*: n. 7150 (*Fatāwā al-laḡna al-dā’ima li’l-buḡūt al-’ilmiyya wa’l-iftā’*, cit., vol. 12, p. 48), n. 19670 (ivi, p. 57), n. 2635 (ivi, p. 52), n. 3859 (*Fatāwā al-laḡna al-dā’ima li’l-buḡūt al-’ilmiyya wa’l-iftā’*, cit., vol. 14, p. 475).

²⁹ Le locuzioni arabe che vengono utilizzate per definire tale emigrazione sono: “*al-ḡurāḡ min balad al-kufr ilā balad al-islām*”, *fatwā* n. 7150 (*Fatāwā al-laḡna al-dā’ima li’l-buḡūt al-’ilmiyya wa’l-iftā’*, cit., vol. 12, p. 48); “*al-intiqāl min bilād al-širk ilā bilād al-islām*”, *fatwā* n. 9501 (ivi, p. 50).

(*dār al-kufr*)³⁰, per recarsi a Medina (dall'arabo *madīnat al-nabī*, "città del Profeta")³¹, che, a seguito del giuramento di fedeltà (*mubāya'a*) prestato dalla sua Gente al profeta Muḥammad, aveva acquisito lo *status* di territorio islamico (*dār al-islām*)³². L'obbligo specifico di emigrare da Mecca a Medina venne abrogato quando la prima fu conquistata dai musulmani (630 d.C./H.), divenendo quindi *dār al-islām*³³. Tale abrogazione è sancita da una tradizione (*ḥadīṭ*, pl. *aḥādīṭ*) del Profeta, secondo cui "non c'è emigrazione dopo la conquista [di Mecca]" ("*lā hiğra ba'ad al-fath*")³⁴. Questo *ḥadīṭ*, che viene riportato da tutti i *kutub al-sitta*³⁵, abroga però solo l'obbligo specifico di emigrare da Mecca a Medina, rimanendo invece in vigore quello generale di lasciare il territorio non islamico a favore di quello islamico: "*fa'l-ḥadīṭ ḥaṣṣ bi'l-hiğra min makka; li-annahā ṣārat dār al-islām, wa ammā al-hiğra min bilād al-kufr ilā bilād al-muslimīn fa-hiya bāqiyya ilā qiyām al-sā'a*"³⁶. L'emigrazione può avere come destinazione anche un altro territorio della miscredenza o del politeismo purché quest'ultimo risulti, rispetto a quello di partenza, meno nocivo (*ṣarr*) e pericoloso (*ḥaṭar*) per il musulmano. Un esempio concreto di tale tipo di emigrazione è rinvenibile nel trasferimento di alcuni seguaci di Allah, quelli più deboli, da Mecca verso l'Abissinia (in arabo Ḥabaša), ordinato da

³⁰ "*Hiya dār kufr, wa dālika miṭl makka al-mukarrama qabl al-fath*". Cfr. *Fatwā* n. 2635 (*Fatāwā al-lağna al-dā'ima li'l-buḥūṭ al-'ilmīyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 12, p. 52)

³¹ Prima dell'emigrazione la città di Medina era nota col nome di Yatrib.

³² Cfr. *Fatwā* n. 9501, (*Fatāwā al-lağna al-dā'ima li'l-buḥūṭ al-'ilmīyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 12, p. 50). L'emigrazione da Mecca a Medina viene ricordata come "grande *hiğra*" o "vera *hiğra*". CLAUDIO LO JACONO, *Storia del mondo islamico (VII-XVI secolo)*, Einaudi, Torino, 2003, pp. 17-18.

³³ Cfr. *Fatwā* n. 2635 (*Fatāwā al-lağna al-dā'ima li'l-buḥūṭ al-'ilmīyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 12, p. 52).

³⁴ Cfr. *Fatwā* n. 5413 (ivi, pp. 49-50). Per l'analisi della tradizione sopra citata si veda, tra gli altri, ḤUSAYN BIN 'AWDA AL-'AWAYŚ, *Al-faṣl al-mubīn fī mas'alat al-hiğra wa mufāraqat al-muṣrikīn*, Dār Ibn Ḥazm, Bayrūt, 1984, pp. 99-108.

³⁵ Si tratta delle sei raccolte canoniche delle tradizioni, rispettivamente di al-Buḥārī, Muslim, Abū Dāwūd, al-Tirmidī, al-Nasā'ī, Ibn Māğah.

³⁶ Cfr. *Fatwā* n. 18612 (*Fatāwā al-lağna al-dā'ima li'l-buḥūṭ al-'ilmīyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 12, p. 260). In questo responso i membri della Commissione hanno accennato anche ad altre motivazioni che possono indurre il credente a separarsi (*al-mufāra*) dal territorio nel quale si trova, ovvero per il compimento del *ğihād* (*bi-sababi al-ğihād*), per l'acquisizione del sapere (*al-ḥurūğ fī ṭalab al-'ilm*), e, infine, per mettere la religione al riparo dalla sedizione (*al-firār bi'l-dīn min al-fitna*). In merito a quest'ultima motivazione si veda anche la *fatwā* n. 7485 (ivi, p. 51). Con riferimento all'emigrazione per l'acquisizione del sapere, la Commissione ha osservato che tutti i musulmani sono tenuti (*wāğib*) a dedicarsi allo studio della loro religione affinché apprendano ciò che Allah ha imposto loro e ciò da cui devono astenersi. L'importanza di apprendere l'islam è tale che al credente viene ingiunto di recarsi in un altro Paese (*bi'l-safar min balad ilā balad*) qualora nel suo non ci sia un musulmano che possa guidarlo nell'assunzione di tale bagaglio cognitivo. Cfr. *Fatwā* n. 6575 (ivi, p. 85). Sull'obbligo per il musulmano di conoscere i fondamenti della sua religione si veda anche la *fatwā* n. 8849 (ivi, pp. 89-90).

Muḥammad nel 614³⁷. Di fatti, i musulmani che furono protagonisti di questo trasferimento videro migliorare le proprie condizioni, nella misura in cui il Sovrano abissino riconobbe loro sia la libertà di religione sia quella di culto, ovvero la libertà di vivere nel rispetto delle regole dell'islam (almeno quelle fino a quel momento rivelate), nel rispetto cioè di quella religione per la quale a Mecca essi venivano osteggiati.

2. Le deroghe alla regola

Se da un lato, come si è visto, la Commissione esorta vivamente il credente a fare del suo meglio per lasciare il territorio non islamico nel quale si trova³⁸, dall'altro lato essa riconosce una deroga sia all'obbligo di emigrare dalla *dār al-kufr* sia al divieto di recarvisi. In particolare, a essere dispensati dal dovere di compiere la *hiğra* sono tutti quei credenti che si trovano nelle condizioni di non potervi adempiere (difficoltà economiche, malattia, ecc.). Per questi musulmani è dunque giustificata la residenza fra i miscredenti; sui loro fratelli di fede, però, ricade l'obbligo di aiutarli (per es. supportandoli finanziariamente) a emigrare verso un Paese che, sul piano della religione, risulti per loro più sicuro³⁹. Un'esenzione al divieto di dirigersi verso i territori non islamici, invece, è prevista in presenza di una lecita giustificazione (*musawwiğ šar'ī*), oppure per soddisfare un bisogno (*hāğā*) o una necessità (*ḍarūra*). In questa sede si è deciso di analizzare tre specifici casi per i quali la Commissione ha ritenuto possibile emigrare verso la *dār al-kufr*, ovvero: per invitare i non musulmani all'islam (*da'wa*), per cercare un lavoro e, infine, per ragioni di studio⁴⁰.

³⁷ Cfr. *Fatwā* n. 9501 (ivi, pp. 50-51). L'emigrazione dalla città di Mecca verso l'Abissinia viene ricordata come "piccola *hiğra*". Cfr. CLAUDIO LO JACONO, *Storia del mondo islamico (VII-XVI secolo)*, cit., pp. 12-14.

³⁸ "Wa 'alayka bi'l-iğtihad wa bađl al-asbāb allatī taħallaşuka min al-baqā' fi bilād al-kuffār wa'l-intiqāl ilā bilād al-muslimīn" ("ti è fatto obbligo di cercare e utilizzare tutti i mezzi che ti consentano di lasciare i Paesi della miscredenza per trasferirti in quelli islamici"), *fatwā* n. 19581, in <http://www.alifita.com/Search/Fat-waNumSrchDisplay.aspx?lan-guagename=ar&lang=ar>.

³⁹ Cfr. *Fatwā* n. 3859 (*Fatāwā al-lağna al-dā'ima li'l-buḥūl al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 14, p. 476).

⁴⁰ Naturalmente esistono anche altri casi per i quali la Lağna riconosce la possibilità di emigrare; uno fra questi è senza dubbio quello relativo alla necessità per il credente di dirigersi in occidente per sottoporsi a un trattamento medico, non disponibile nei Paesi islamici, indispensabile per la cura della malattia da cui è affetto. Cfr. *Fatwā* nn. 19581 e 20968, in <http://www.alifita.com/Search/FatwaNumSrchDisplay.aspx?language=ar&lang=ar>. Un ulteriore caso di bisogno è stato individuato dalla Commissione nel responso n. 21676 nel quale ha affermato che è lecito per il musulmano recarsi in viaggio (*yağūz la-hu al-safar*) verso la *dār al-kufr* (nel caso concreto in Italia) per assolvere all'obbligo di mantenere i rapporti con i propri parenti (*şilat raḥm wāğiba*). La liceità di tale fattispecie è sottoposta però al

2.1 L'emigrazione finalizzata alla da'wa (invito all'islam)

Tra le necessità per il soddisfacimento delle quali la Commissione ammette che il musulmano si rechi nei territori non islamici vi è innanzi tutto la *da'wa*, ovvero l'obbligo per tutti i credenti di invitare il non musulmano all'islam⁴¹. Essa lo dichiara apertamente nella *fatwā* n. 2292, nel corpo della quale si legge “*chi si trova nei Paesi della miscredenza deve uscirne, chi non vi si trova non deve entrarvi se non per necessità [...] come per esempio l'esercizio della da'wa*”⁴². Analogamente, nel responso n. 3859, essa ha statuito che al musulmano è permesso stare fra i *kuffār* quando egli, nell'esercizio della funzione di *dā'ī* (sorta di «predicatore» che invita all'islam), crede di poter influenzare i miscredenti, convincendoli ad avvicinarsi alla sua religione⁴³. Dirigersi verso la *dār al-kufr* per diffondere l'islam non rende quindi un musulmano miscredente.⁴⁴ La diffusione dell'islam nei Paesi miscredenti è, infatti, considerato un atto nobile (*al-'amal al-ḡalīl*), e gli sforzi fisici ed economici che il credente sostiene per porlo in essere sono da considerarsi una sorta di *ḡihād*, per il quale egli sarà ricompensato⁴⁵. A questa forma di *ḡihād* devono partecipare anche le donne, purché tale attività non le distraiga dal loro dovere principale, cioè la cura della famiglia. Con il corpo adeguatamente coperto, la donna può assolvere all'obbligo della *da'wa* sia fra le pareti domestiche, rivolgendosi all'eventuale marito, alle parenti femmine e a quelli maschi con i quali le è precluso il matrimonio⁴⁶, sia fuori dalla propria casa, in questo caso rivolgendosi solo alle donne. Nell'eventualità in cui l'attività di proselitismo le implichi la necessità

soddisfacimento di tre condizioni: la residenza temporanea nel territorio della miscredenza non deve costituire per il credente una fonte di tentazioni; al *musāfir* (viaggiatore) deve essere riconosciuta la libertà di manifestare apertamente la sua religione; infine, la permanenza nel territorio non islamico di destinazione deve avere una durata non superiore a quella che risulti funzionale all'assolvimento dell'obbligo per il quale essa è ammessa. Cfr. *Fatwā* n. 21676, in <http://www.alifta.com/Search/FatwaNumSrchDisplay.aspx?language=ar&lang=ar>.

⁴¹ A essere destinatari della *da'wa* sono in realtà anche i musulmani che non rispettano le regole islamiche e quelli che, invece, lo fanno, ma intendono intensificare la loro fede. In merito al primo caso un riferimento utile può essere quello dei musulmani che, essendo stati sottoposti a lungo a un governo comunista, hanno finito con l'abbandonare completamente ogni pratica religiosa. Sul punto si veda la *fatwā* n. 3778 (*Fatāwā al-laḡna al-dā'ima li'l-buḡūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 12, pp. 247-248) relativa ai russi.

⁴² Cfr. *Fatāwā al-laḡna al-dā'ima li'l-buḡūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, Dār al-Mu'ayyid li'l-Našr wa'l-Tawzī', Riyāḍ, 2003, vol. 20, p. 380.

⁴³ Cfr. *Fatwā* n. 3859 (*Fatāwā al-laḡna al-dā'ima li'l-buḡūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 14, p. 476).

⁴⁴ Cfr. *Fatwā* n. 9601 (*Fatāwā al-laḡna al-dā'ima li'l-buḡūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 2, p. 47).

⁴⁵ Cfr. *Fatwā* n. 18612 (*Fatāwā al-laḡna al-dā'ima li'l-buḡūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 12, pp. 260-261).

⁴⁶ Si pensi, per esempio, al caso della convertita i cui parenti restano miscredenti.

di viaggiare, dovrà chiedere il consenso al marito e dovrà essere accompagnato da questi, o, in alternativa, da un parente con cui le è precluso il matrimonio⁴⁷. La pratica della *da'wa*, che a seconda dei casi può essere svolta pubblicamente o in segreto⁴⁸, costituisce del resto una di quelle necessità che giustifica l'interazione verbale del *dā'ī* con il miscredente, maschio o femmina che sia⁴⁹.

La Commissione, poi, fornisce una serie di indicazioni al «predicatore» affinché la sua azione risulti fruttuosa. Innanzi tutto chiarisce che il *dā'ī* deve avere un'adeguata conoscenza di ciò a cui invita, cioè dell'islam; il musulmano che manca di quest'ultima non è titolato a esercitare la *da'wa*; il *dā'ī* deve mantenere un comportamento che risulti coerente con quello che predica; deve essere estremamente paziente nello svolgimento della sua attività e trattare con gentilezza i miscredenti cui egli si rivolge; infine, nell'avvicinare il non musulmano all'islam deve cominciare dalle questioni essenziali, *in primis* quelle che riguardano il credo⁵⁰.

L'esercizio della *da'wa* ha il fine ultimo di indurre il non musulmano ad abbracciare volontariamente l'islam. L'avvenuta conversione, in Europa, viene attestata, in certi casi, da un certificato scritto che viene rilasciato dalle moschee o dai centri islamici. Alcuni credenti, aderendo all'idea predominante secondo cui per attestare un'avvenuta conversione sia sufficiente la testimonianza resa in tal senso da due musulmani che a quell'atto hanno presenziato, hanno chiesto alla Commissione di pronunciarsi sulla necessità di emettere un tale certificato. Essa, dopo aver chiarito che un credente non ha bisogno di alcun documento per provare la sua fede dinanzi ad Allah, ha affermato che l'emissione di un attestato che dimostri la conversione all'islam costituisce senza dubbio un utile strumento d'identificazione della religione di appartenenza del credente, soprattutto per quei casi nei quali può essere difficile dimostrare di essere musulmano. A tal proposito viene citato l'ipotesi del credente che si reca in un Paese dove nessuno lo conosce e vi deceda; in questo caso, infatti, la mancata conoscenza della fede professata dal defunto costituirebbe un ostacolo all'applicazione delle regole islamiche che riguardano le pratiche funerarie⁵¹.

⁴⁷ Cfr. *Fatwā* nn. 9533, 4996 (*Fatāwā al-lağna al-dā'ima li'l-buḥūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 12, pp. 34-35, pp. 249-250).

⁴⁸ Cfr. *Fatwā* n. 21768 (*Fatāwā al-lağna al-dā'ima li'l-buḥūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, Dār al-'Āşima li'l-Naşr wa'l-Tawzī', Riyāḍ, s.d., vol. 11, p. 29).

⁴⁹ Cfr. *Fatwā* n. 19146, in <http://www.alifta.com/Search/FatwaNumSrchDisplay.aspx?language=ar&lang=ar>.

⁵⁰ Cfr. *Fatwā* n. 16024 (*Fatāwā al-lağna al-dā'ima li'l-buḥūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 12, pp. 245-257).

⁵¹ Cfr. *Fatwā* n. 7212 (*Fatāwā al-lağna al-dā'ima li'l-buḥūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, s.e., s.l., s.d., vol. 3, p. 389).

2.2 L'emigrazione per ragioni di lavoro

Alla Commissione è stato chiesto esplicitamente se per il musulmano, che si trovi alla ricerca di un lavoro, sia possibile recarsi (*al-safar*) nei Paesi non islamici, occidentali od orientali che siano, in alternativa a quelli islamici (soprattutto quelli che attuano politiche migratorie restrittive o risultino particolarmente insicuri). Essa ha risposto positivamente, purché il credente possa praticare apertamente la religione (*yastaft' izhār dīnihi*) e non tema tentazioni; soddisfatte tali condizioni, sarà lo stesso musulmano a dover valutare l'opportunità di dirigersi o meno⁵². Questa posizione è stata ribadita anche in un'altra *fatwā*, la n. 9272, nella quale la Commissione ha chiaramente sostenuto che al musulmano è permesso (*ğā'iz*) lavorare ('*amal*) nei Paesi miscredenti (*al-duwal al-kāfira*)⁵³. Analogamente, nel responso n. 5488, la Lağna ha dichiarato che nulla vieta (*lā māni'*) al musulmano di lavorare in un Paese non islamico (*dawla ġayr muslima*), purché svolga un impiego che non implichi la disobbedienza ad Allah (*laysa ma'şiyat Allāh*) o un'induzione a quest'ultima⁵⁴. Nella giurisprudenza della Lağna relativa alla fattispecie di cui si discute non manca, però, una certa ambiguità; sono diversi, infatti, i responsi nei quali essa si è dichiarata sfavorevole all'emigrazione verso la *dār al-kufr* motivata da ragioni economiche⁵⁵. Nella *fatwā* n. 19685, per esempio, la Commissione ha dichiarato che il musulmano alla ricerca di un lavoro e dei mezzi di sussistenza deve dirigersi verso i Paesi dei musulmani (*bilād al-muslimīn*), anziché verso quelli miscredenti, in ragione dei pericoli che dalla residenza in questi ultimi ne discenderebbero per la sua fede, la sua morale e l'attaccamento alla sua religione⁵⁶. Analogamente, essa, rispondendo a un credente che le chiedeva se, per ovviare alle precarie condizioni economiche nelle quali versava, poteva andare a lavorare in un Paese straniero, ha affermato che l'emigrazione finalizzata alla ricerca di un'occupazione è da ritenersi ammissibile purché essa abbia come destinazione i Paesi islamici (*al-bilād al-islāmiyya*)⁵⁷. Infine, nel responso n. 3859, la Lağna ha statuito che

⁵² Cfr. *Fatwā* n. 6287, in <http://www.alifta.com/Search/FatwaNumSrchDisplay.aspx?language=ar&lang=ar>.

⁵³ Cfr. *Fatwā* n. 9272 (*Fatāwā al-lağna al-dā'ima li'l-buḥūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 2, p. 75).

⁵⁴ Cfr. *Fatwā* n. 5488 (*Fatāwā al-lağna al-dā'ima li'l-buḥūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 14, p. 479).

⁵⁵ Come di seguito si vedrà, questa posizione si scontra con quella, assunta dalla stessa Commissione, secondo cui il musulmano può prestare la propria opera per un datore di lavoro non musulmano. Cfr. *infra*.

⁵⁶ Cfr. *Fatwā* n. 19685 (*Fatāwā al-lağna al-dā'ima li'l-buḥūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 12, p. 58).

⁵⁷ Cfr. *Fatwā* n. 16221 (*Fatāwā al-lağna al-dā'ima li'l-buḥūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 15, pp. 76-77).

al musulmano, che si trovi nella condizione di potersi trasferire in un territorio islamico, non è permesso di rimanere nella *dār al-kufr* per ragioni di lavoro, a prescindere dalla circostanza che quel credente sia alle dipendenze di un fratello di fede o di un miscredente⁵⁸.

Dunque, anche se con qualche zona d'ombra, la Lağna ammette che il seguace di Allah si rechi, per ragioni di lavoro, nella *dār al-kufr*, dove, essendo la maggioranza della popolazione composta da miscredenti, egli è verosimilmente destinato a lavorare per i non musulmani, fattispecie quest'ultima ritenuta ammissibile. Da questo punto di vista, infatti, la Commissione ha affermato che nulla osta a che un credente venga assunto alle dipendenze di un non musulmano, a patto però che il lavoro chiamato a svolgere sia permesso (*mubāh*)⁵⁹, vale a dire compatibile con le prescrizioni islamiche⁶⁰, e che gli venga garantito il diritto di praticare l'islam. Da questo punto di vista, per esempio, rileva la *fatwā* n. 1832, nella quale la Lağna, rispondendo a un lavoratore musulmano che la interrogava in merito alla liceità o meno (*ḥalāl am ḥarām*) della paga (*kasb*) ottenuta in Germania come corrispettivo per il lavoro svolto, ha dichiarato che per regola (*aṣl*) è consentito (*ḥill*) assumere un lavoratore e retribuirlo per l'incarico portato a termine. Invero, nel ragionamento della Commissione ciò che rende lecito il compenso ottenuto dal lavoratore per l'opera prestata dipende dalla natura di quest'ultima e non dalla religione del datore di lavoro⁶¹; il seguace di Allah, pertanto, può accettare solo la retribuzione ricevuta per aver svolto un'attività lecita⁶², indipendentemente dall'averla espletata per un musulmano o un non musulmano⁶³, e a prescindere dal fatto che il datore di lavoro operi nel settore pubblico (*al-a'māl al-ḥukūmiyya*) o in quello privato⁶⁴. Il grado di consapevolezza del musulmano

⁵⁸ Cfr. *Fatwā* n. 3859 (*Fatāwā al-lağna al-dā'ima li'l-buḥūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 14, pp. 475-476).

⁵⁹ Cfr. *Fatwā* n. 15921 (ivi, pp. 485-486).

⁶⁰ Cfr. *Fatwā* n. 5512 (*Fatāwā al-lağna al-dā'ima li'l-buḥūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 19, p. 348).

⁶¹ Il musulmano non può appropriarsi, invece, dei soldi che ritrova in un Paese islamico; egli, infatti, dovrà provvederne alla denuncia. Se, però, tale ritrovamento è avvenuto in un Paese non islamico in conflitto con i musulmani, allora egli si potrà appropriare del denaro trovato. Cfr. *Fatwā* n. 5512, in <http://www.alifita.com/Search/FatwaNumSrchDisplay.aspx?language=ar&lang=ar>.

⁶² Per analogia, il musulmano può riscuotere la pensione eventualmente maturata per lo svolgimento di un'attività solo se quest'ultima è lecita. La Commissione si è espressa in questo senso in relazione, per esempio, alla pensione che un marocchino riceveva dal governo francese per aver lavorato alcuni anni in Francia. Cfr. *Fatwā* n. 21534, in <http://www.alifita.com/Search/FatwaNumSrchDisplay.aspx?language=ar&lang=ar>.

⁶³ Cfr. *Fatwā* nn. 1832 e 18871 (*Fatāwā al-lağna al-dā'ima li'l-buḥūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 14, pp. 477-478, 437-438).

⁶⁴ Cfr. *Fatwā* n. 5488 (ivi, p. 479).

circa la natura illecita dell'attività svolta incide sulla sorte della retribuzione ottenuta per l'espletamento di quest'ultima: in caso di inconsapevolezza essa può essere trattenuta⁶⁵, diversamente il musulmano dovrà liberarsene, possibilmente donandola in beneficenza (la stessa sorte deve essere riservata a ciò che eventualmente è stato comprato con quei soldi)⁶⁶. Di rilievo è anche il responso n. 4047, avente a che fare con il dovere del datore di lavoro di riconoscere al lavoratore musulmano il diritto di rispettare gli obblighi che discendono dalla sua religione. Nel caso di specie, la Lağna ha dichiarato che al credente non è permesso lavorare per un datore di lavoro non musulmano che gli impedisca di compiere le preghiere quotidiane – o che gli impedisca di compierle negli specifici momenti della giornata in corrispondenza dei quali ne è prescritta l'esecuzione – e/o la preghiera congregazionale del venerdì, trattandosi di prescrizioni al rispetto delle quali non è possibile sottrarsi se non nei casi giuridicamente ammessi (malattia, viaggio, ecc.), fra i quali non rientra la permanenza nella *dār al-kufr*; per questa ragione il credente deve lasciare il suo impiego, sapendo che Allah lo compenserà facendogliene trovare uno migliore⁶⁷. Allo stesso modo, la Commissione ha proibito alla credente di lavorare in occidente (*diyār al-ğarb*), quando tale circostanza le richieda, per esempio, di non rispettare il dovere di indossare il velo (*hiğāb*)⁶⁸ o di compiere le preghiere negli orari prescritti⁶⁹; le ha altresì interdetto (*ğayr ğā'iz*), qualora lavori nei Paesi non islamici (*al-duwal ğayr al-islāmiyya*), di impiegarsi presso quelle fabbriche o quegli uffici in cui vi sia promiscuità (*ihtilāt*), senza cioè che vi sia una divisione degli spazi in base al sesso dei lavoratori⁷⁰. La Commissione ha confermato questo parere anche in un'altra

⁶⁵ Così è stato statuito dalla Commissione con riferimento, per esempio, a un credente che si era dimesso dal suo impiego, presso una banca saudita-olandese, subito dopo averne appreso la natura illecita. Cfr. *Fatwā* n. 4331 (*Fatāwā al-lağna al-dā'ima li'l-buḥūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 15, pp. 50-51).

⁶⁶ La Lağna si è espressa in questo senso relativamente, per esempio, al caso di una donna somala che, in Svezia, aveva prestato servizio come cameriera presso una famiglia cristiana, alla cui tavola serviva del vino. Cfr. *Fatwā* n. 18909 (*Fatāwā al-lağna al-dā'ima li'l-buḥūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 14, pp. 484-485). Lo stesso parere è stato pronunciato anche con riferimento al caso di un musulmano che era emigrato in Francia dove gestiva un bar nel quale venivano venduti alcolici. Cfr. *Fatwā* n. 4047 (ivi, pp. 65-68),

⁶⁷ Cfr. *Fatāwā* nn. 4047 e 9850 (ivi, p. 478, pp. 467-468) e n. 18100, in <http://www.alifta.com/Search/FatwaNumSrchDisplay.aspx?language=ar&lang=ar>.

⁶⁸ Sono molti i responsi nei quali la Commissione ha statuito l'obbligo per le donne di indossare il velo. Per tutti si veda la *fatwā* n. 5168 (*Fatāwā al-lağna al-dā'ima li'l-buḥūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, Dār al-Mu'ayyid li'l-Našr wa'l-Tawzī', Riyād, 2003, vol. 17, pp. 248-255). È interessante sottolineare che, a parere della Lağna, un marito può chiedere lo scioglimento del vincolo nuziale se la moglie, anche cristiana, si rifiuta di indossare il velo, cfr. *Fatwā* 5089 (ivi, pp. 108-109).

⁶⁹ Cfr. *Fatwā* n. 5512 (ivi, p. 235).

⁷⁰ Cfr. *Fatwā* n. 2768 (ivi, p. 232).

fatwā, la n. 19504, emessa in risposta a un quesito col quale era stata chiamata a esprimersi in merito alla condizione di una musulmana americana (*muslima amrṭkiyya*) che, per mantenersi, era obbligata (*taḍṭarr*) a lavorare in un luogo dove donne e uomini operavano nello stesso ambiente, e dove era costretta a togliersi il velo. A questa credente la Laḡna, dopo aver ricordato che alle donne musulmane non è permesso lavorare in un contesto promiscuo e che esse hanno l'obbligo di indossare il *hiḡāb*, ha suggerito di cercare un impiego permesso (*mubāh*), nell'esercizio del quale non vi sia nulla di proibito (*ḥarām*)⁷¹.

Molti sono i responsi nei quali la Commissione ha espresso il proprio parere in merito alle diverse tipologie di lavoro che sono da considerarsi vietate, e che di conseguenza non possono essere svolte dal credente. Essa, per esempio, ha dichiarato illecite tutte quelle attività che riguardano la produzione, la vendita e la distribuzione delle bevande alcoliche e della carne di maiale⁷². Per questo motivo essa ha ingiunto a due credenti, uno che lavorava in qualità di cuoco in un ristorante degli Stati Uniti e l'altro che lavorava in una fabbrica in Francia, di lasciare il loro lavoro perché, in entrambi i casi, esso aveva a che fare con la carne di maiale⁷³. Allo stesso modo sono interdetti tutti i lavori che sono direttamente o indirettamente riconducibili alle banche che operano in base al sistema di interessi⁷⁴. Nella *fatwā* n. 19479 la Commissione ha statuito che un seguace di Allah, maschio o femmina che sia, non può lavorare nelle fabbriche dei miscredenti che producono munizioni, divenire un membro del loro esercito, e, in generale, svolgere qualunque tipo di attività che ne potenzi la forza. Compiere delle simili attività, infatti, equivale a prestare fedeltà ai *kuffār*, a supportarli, divenendo, inconsapevolmente, uno di loro⁷⁵. Al musulmano è altresì proibito (*lā taḡūz*) di lavorare negli alberghi *gay friendly*, diversamente egli si renderebbe complice di un atto che costituisce un peccato (*itm*) e una trasgressione (*'udwān*, nel senso di eccedere). Questo è quello che la Commissione, con la *fatwā* n. 11728, ha risposto a un musulmano che, trovandosi temporaneamente in Olanda, aveva trovato lavoro in un hotel, dove si occupava della pulizia delle camere. Dopo aver scoperto la politica *gay*

⁷¹ Cfr. *Fatwā* n. 19504 (ivi, p. 231).

⁷² Sulle prescrizioni alimentari islamiche si veda ERSILIA FRANCESCA, *Introduzione alle regole alimentari islamiche*, Istituto per l'Oriente "C.A. Nallino", Roma, 1995.

⁷³ Cfr. *Fatwā* n. 4047 (*Fatāwā al-laḡna al-dā'ima li'l-buḥūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, Dār al-Mu'ayyid li'l-Naṣr wa'l-Tawzī', Riyāḍ, 2003, vol. 22, pp. 287-288), n. 17687 (*Fatāwā al-laḡna al-dā'ima li'l-buḥūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 14, pp. 436-437), n. 6364 (ivi, p. 421)

⁷⁴ Cfr. *Fatwā* n. 3546 (*Fatāwā al-laḡna al-dā'ima li'l-buḥūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 15, pp. 47-48); *fatwā* n. 5317 (ivi, pp. 55-56).

⁷⁵ Cfr. *Fatwā* n. 19479, in <http://www.alifta.com/Search/FatwaNumSrchDisplay.aspx?language=ar&lang=ar>.

friendly dell'albergo, il credente si è rivolto alla Lağna per sapere se, data la difficoltà di trovare un'occupazione, poteva continuare a lavorarci; la risposta è stata negativa⁷⁶.

Il tema del rapporto fra emigrazione per lavoro e legami familiari è stato oggetto di diversi responsi della Commissione. Di seguito ne vengono analizzati alcuni.

Quando, per motivi di lavoro, il credente si reca all'estero restando a lungo lontano dalla moglie, necessita del consenso di quest'ultima, in caso contrario sarà considerato un peccatore (*āṭim*) per averne trascurato i diritti coniugali; non sarà considerato *āṭim*, invece, il musulmano che sia partito con il benessere della coniuge o per il conseguimento di un obiettivo che si riveli benefico per lui e per la sua famiglia o per la *umma*⁷⁷. In alcuni casi, poi, il musulmano che, trascorrendo lunghi periodi all'estero per ragioni di lavoro, intenda farsi raggiungere dalla consorte, dovrà a tal fine ottenere il consenso dei suoceri. In alcuni Paesi islamici, infatti, esiste l'uso ('*āda*) di sottoscrivere, al momento del matrimonio, un atto (*dakk*) col quale ci si impegna a vivere non lontano dalla famiglia della sposa. Interrogata sul punto, la Commissione ha risposto che il musulmano non può obbligare i genitori della moglie a lasciarla partire, può soltanto cercare di convincerli, spiegando loro che trovandosi per lunghi periodi lontano da casa necessita della presenza della coniuge, e che per quest'ultima il trasferimento non comporterà alcun danno, sia in termini morali sia in termini materiali⁷⁸.

La Lağna è stata chiamata «a pronunciarsi» anche in merito a un caso nel quale il padre aveva rifiutato al figlio il permesso di lasciare il Paese (islamico) per dirigersi verso il Vecchio Continente, allo scopo di trovare un lavoro che gli consentisse di guadagnarsi da vivere. La Commissione ravvisa nell'indigenza, in cui versano il giovane e la sua famiglia, quello stato di necessità che rende lecita l'emigrazione (*lā ḥarrağa 'alā al-walad fī dalika li-ḍarūra*), anche contro il volere dei genitori. Il figlio emigrato, però, proporzionalmente alle sue possibilità, dovrà aiutare i genitori, fornendo loro del denaro (*māl*) oppure mettendo a loro disposizione un domestico (*ḥādim*)⁷⁹.

Alcuni musulmani che vivono in Europa per lavoro si trovano a trascorrere

⁷⁶ Cfr. *Fatwā* n. 11728 (*Fatāwā al-lağna al-dā'ima li'l-buhūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 14, pp. 430-431).

⁷⁷ Cfr. *Fatwā* n. 606 (*Fatāwā al-lağna al-dā'ima li'l-buhūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 19, p. 338); *fatwā* n. 2301 (ivi, p. 344); *fatwā* n. 5512 (ivi, p. 348).

⁷⁸ Cfr. *Fatwā* n. 6159 (ivi, p. 346).

⁷⁹ Cfr. *Fatwā* n. 6582, in <http://www.alifta.com/Search/FatwaNumSrchDisplay.aspx?language=ar&lang=ar>.

lunghissimi periodi lontano dalle mogli, trovandosi quindi nella condizione di non poter soddisfare le proprie esigenze sessuali. Per questo motivo essi si sono rivolti alla Lağna, chiedendole se la condizione nella quale versano possa giustificare l'eventuale ricorso a rapporti extra-matrimoniali, normalmente considerati illeciti. La Commissione ha risposto che è assolutamente proibito intrattenere tali tipi di relazioni, anche quando un uomo si trova per anni lontano dalla moglie. Per ovviare a tale situazione egli dovrà raggiungere/farsi raggiungere la/dalla moglie o, se questo non sia possibile, sposarne una seconda (musulmana o ebrea o cristiana) in loco. Nel caso in cui questa soluzione non sia realizzabile, al musulmano non resta che praticare la castità. A tal fine, un utile strumento può essere il ricorso al digiuno, che, tra gli effetti collaterali ha, notoriamente, quello di ridurre il desiderio sessuale⁸⁰.

Il soddisfacimento sessuale del musulmano emigrato per lavoro è stato trattato anche in un altro responso, il n. 9387. La Commissione è stata chiamata a esprimersi in relazione al caso di uomo che, dopo aver viaggiato per un lungo periodo di tempo per motivi professionali, ritorna a casa per una vacanza di due giorni e vorrebbe avere un rapporto sessuale con la moglie, che in quel periodo però ha le mestruazioni o ha partorito da poco. Essa ha risposto che la situazione in cui si trova il musulmano in questione non lo sottrae dall'obbligo di rispettare le regole previste per il caso di specie, ovvero egli può intrattenere con la moglie un rapporto sessuale, a patto però che non vi sia penetrazione vaginale. Infatti, in base al versetto 222 della *sūra* II⁸¹, non è ammessa penetrazione se non alla definitiva cessazione del fluire del sangue, in seguito alla quale la donna dovrà eseguire la necessaria abluzione che la riporta allo stato di purità⁸².

2.3 *L'emigrazione per ragioni di studio*

La Commissione si è pronunciata anche in merito alla possibilità per il credente di recarsi nei Paesi della miscredenza (*diyār al-kufr*) per ragioni di studio, stabilendo che si tratta di una fattispecie da ammettere solo quando risponda a un effettivo bisogno (*lā taḥull illa li'l-ḥāğā*), e a patto che il grado

⁸⁰ Cfr. *Fatwā* n. 4765 (*Fatāwā al-lağna al-dā'ima li'l-buḥūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 22, pp. 22-23).

⁸¹ "Ti chiederanno delle mestruazioni. Rispondi: «È una sozzura. Astenetevi dalle donne durante le mestruazioni e non accostatevi a loro finché siano purificate, e quando sono purificate vi accosterete a loro nel modo che Dio vi ha ordinato, Dio ama chi si pente, ama chi è puro»".

⁸² Cfr. *Fatwā* n. 9387 (*Fatāwā al-lağna al-dā'ima li'l-buḥūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 19, pp. 287-288).

di devozione dello studente sia tale da consentirgli di far fronte a tutti i pericoli che, sul piano della religione e della morale, discendono dal risiedere in un territorio non islamico⁸³. In merito alla tipologia di studi per intraprendere i quali è possibile recarsi nei Paesi non islamici, la Lağna, nella *fatwā* n. 2358⁸⁴, rispondendo alla domanda “*È permesso recarsi in America per ragioni di studio?*”⁸⁵, ha operato una distinzione fra lo studio delle discipline arabo-islamiche⁸⁶ (*al-‘ulūm al-dīniyya wa’l-arabiyya*) da un lato, e quelle non islamiche (*al-‘ulūm al-dunyawiyya*) dall’altro, statuendo che per l’assimilazione del primo non è possibile recarsi nei Paesi della miscredenza (*al-duwal al-kāfira*) in quanto si tratta di un sapere che può essere acquisito solo attraverso persone qualificate e fidate (“*ahl al-tiqāt al-ma’amūnūn*”) di cui c’è abbondanza nei Paesi islamici (“*wa dalika mutawaffir [...] fī’l-duwal al-islāmiyya*”). Relativamente allo studio delle discipline non islamiche (medicina, ingegneria, ecc.), invece, la Lağna riconosce al credente la liceità di recarsi verso la *dār al-kufr*, inclusa l’America, purché risultino soddisfatte tre condizioni. La prima di queste è che deve trattarsi di un sapere che gli studenti musulmani non possono acquisire nei Paesi islamici, a causa dell’assenza di docenti di fede islamica che siano in grado di impartire loro e dell’impossibilità di far arrivare specialisti dall’estero che possano assolvere tale compito. La necessità di soddisfare questa prima condizione, ovvero che l’offerta formativa del Paese di residenza non contenga quei corsi che il musulmano è interessato a seguire e per i quali intende emigrare verso uno Stato non islamico, è stata ribadita dalla Commissione anche in un’altra *fatwā*, la n. 20968, con la quale essa ha risposto al quesito di un giovane saudita che aveva ottenuto una borsa di studio da un’università americana per seguire un percorso formativo disponibile anche nei Paesi islamici. A questo studente la Lağna ha negato la possibilità di rimanere negli USA non ravvisando quella necessità, ovvero un tipo di studi non disponibile nei Paesi islamici, che giustificasse l’emigrazione⁸⁷. La

⁸³ Cfr. *Fatwā* n. 17813 (*Fatāwā al-lağna al-dā’ima li’l-buḥūt al-‘ilmiyya wa’l-iftā’*, Dār al-Mu’ayyid li’l-Našr wa’l-Tawzī’, Riyād, 2003, vol. 16, p. 220).

⁸⁴ Cfr. *Fatāwā al-lağna al-dā’ima li’l-buḥūt al-‘ilmiyya wa’l-iftā’*, cit., vol. 12, pp. 137-138.

⁸⁵ In arabo “*Hal yağūz al-safar ilā bilād amrīkā li’l-dirasāt?*”.

⁸⁶ L’apprendimento delle lingue diverse dall’arabo, in particolare di quelle parlate dai cristiani occidentali (inglese, tedesco, ecc.) è lecito (*ğā’iz*) solo quando risulti funzionale al soddisfacimento di un bisogno religioso (*ḥāğā dīniyya*), ovvero invitare i non musulmani all’islam (*da’wa*), o di un bisogno materiale (*ḥāğā dunyawiyya*), per esempio per ragioni lavorative; diversamente esso è considerato riprovevole (*makrūh*). Responsi nn. 4967 e 8864 (*Fatāwā al-lağna al-dā’ima li’l-buḥūt al-‘ilmiyya wa’l-iftā’*, cit., vol. 12, pp. 133-134).

⁸⁷ Cfr. *Fatwā* n. 20968, in <http://www.alifta.com/Search/FatwaNumSrchDisplay.aspx?language=ar&lang=ar>.

seconda condizione al soddisfacimento della quale è subordinata la possibilità per il credente di recarsi all'estero per ragioni di studio è legata all'utilità del sapere che intende conseguire, nella misura in cui esso deve risultare funzionale alle esigenze del Paese cui egli appartiene; infatti, la formazione di personale specializzato composto da musulmani libererà lo Stato di cui essi sono cittadini dalla necessità di ricorrere al supporto di specialisti miscredenti chiamati dall'estero⁸⁸. La terza condizione, infine, subordina la partenza del credente al possesso di un forte attaccamento alla sua religione e alla cultura islamica, nonché alla convinzione di non temere, durante il periodo della sua permanenza nel Paese non islamico nel quale andrà a studiare, di cedere ad alcuna tentazione. Analogamente, in un altro responso, la Commissione ha affermato che il credente, che per ragioni di studio si trovi costretto a recarsi nei Paesi non islamici (“*inna idtarr li-zurūf ahātat bi-hi [...] ilā [...] ṭalab al-‘ilm ft bilād gayr islāmiyya rahḥaṣa la-hu*”), ha l’obbligo di adempiere gli atti di culto (“*waḡib ‘alayhi an yuhāfaz ‘alā ša‘ā’ir dīnhi*”) e di rispettare la morale islamica, nonché di assolvere tutti i doveri di cui Allah gli ha fatto carico⁸⁹. A ben vedere, la libertà di praticare liberamente gli atti di culto costituisce la condizione al rispetto della quale è subordinata la residenza del musulmano nella *dār al-kufr*, qualunque siano le ragioni che abbiano indotto il credente a vivere in quel territorio. Questo principio è stato costantemente ribadito dalla Commissione; lo ha fatto, per esempio, in un responso, la *fatwā* n. 2922, con la quale ha risposto a un musulmano, residente in Gran Bretagna, che le aveva chiesto se fosse peccato vivere in un Paese nel quale non è possibile effettuare il richiamo alla preghiera⁹⁰ con un volume alto⁹¹. La Laḡna ha risposto che il musulmano non può risiedere in un Paese nel quale non può praticare apertamente gli atti di culto previsti dalla sua religione; egli dovrà, pertanto, abbandonare lo Stato in cui vive per dirigersi verso un Paese nel quale gli venga garantita la libertà di religione. L’obbligo di emigrare ricade però solo sui credenti che abbiano i mezzi necessari per potervi provvedere; il mancato

⁸⁸ In nome di tale funzionalità, la Commissione ammette che lo studente possa rimanere all'estero per ragioni di studio anche quando il percorso formativo che lì ha intrapreso lo obbliga a studiare alcune teorie (per esempio quella di Darwin) che mal si conciliano con i principi islamici. Cfr. *Fatwā* n. 8152 (*Fatāwā al-laḡna al-dā’ima li’l-buḥūt al-‘ilmiyya wa’l-iftā’*, cit., vol. 12, pp. 139-140).

⁸⁹ Cfr. *Fatwā* n. 2301 (*Fatāwā al-laḡna al-dā’ima li’l-buḥūt al-‘ilmiyya wa’l-iftā’*, cit., vol. 19, p. 344).

⁹⁰ Al musulmano deve essere consentito il richiamo alla preghiera (*al-aḏān*) e quello che ne indica l’inizio dell’esecuzione (*al-iqāma*) ovunque egli si trovi, nei Paesi islamici come nella *dār al-kufr*. Cfr. *Fatwā* n. 12260 (*Fatāwā al-laḡna al-dā’ima li’l-buḥūt al-‘ilmiyya wa’l-iftā’*, Dār al-‘Āṣima, li’l-Naṣr wa’l-Tawzī’, s.l., s.d., vol. 6, pp. 55-56).

⁹¹ Anche in Italia si è verificato un caso nel quale la magistratura è intervenuta per imporre a una moschea di abbassare il volume con cui veniva effettuato il richiamo alla preghiera, <http://www.ilmattinodiparma.it/?p=85455>.

assolvimento di tale dovere conferisce loro lo status di peccatori⁹². Il dovere per il credente di rispettare gli atti di culto ovunque si trovi è stato pronunciato dalla Commissione anche nel responso n. 2635, nel quale ha stabilito che il musulmano è tenuto all'esecuzione della preghiera congregazionale del venerdì (*ṣalāt al-ḡum'a*) anche quando risieda nella *dār al-kufr*⁹³.

In molti casi gli studenti musulmani che si recano nei Paesi non islamici per ragioni di studio non hanno i mezzi necessari per sostenerne le spese (tasse scolastiche/universitarie, acquisto di libri, vitto, alloggio, ecc.), essi si trovano pertanto a dover cercare un finanziamento utile a farvi fronte. Tale finanziamento dovrà essere però *ṣarī'a compliant*, conforme cioè alle regole islamiche⁹⁴, di conseguenza essi non potranno accettare, per esempio, eventuali donazioni o borse di studio provenienti da banche che operano ricorrendo agli interessi⁹⁵.

La violazione delle regole del diritto islamico costituisce, poi, la ragione per cui non è ammessa la possibilità per i musulmani che studino in America di sottoscrivere l'assicurazione medica indispensabile a coprire i costi legati alla cura delle eventuali patologie nelle quali essi possono incorrere. La Commissione, infatti, ritiene che tale assicurazione, costituendo un tipo di *commercial insurance* (*al-ta'mīn al-tiḡārī*), risulta connotata da un'eccessiva alea ("*al-ḡarar al-fāhiṣ wa'l-muqāmara*"), che di fatto la rende *ḥarām* (proibita)⁹⁶.

Come molti altri studenti, anche quelli musulmani talvolta si trovano costretti, per ragioni economiche, a non poter vivere da soli, ritrovandosi pertan-

⁹² Cfr. *Fatāwā al-laḡna al-dā'ima li'l-buḥūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 12, pp. 54-55.

⁹³ Cfr. *Fatāwā al-laḡna al-dā'ima li'l-buḥūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, Dār al-Āṣima, li'l-Naṣr wa'l-Tawzī', Riyād, 1996, vol. 8, p. 186.

⁹⁴ Da questo punto di vista è interessante notare come la necessità per gli studenti musulmani di finanziare i propri studi ricorrendo a un prestito conforme alle regole islamiche (*ṣarī'a compliant*) abbia indotto il governo inglese ad avvalersi della consulenza di esperti di finanza islamica per individuare un'alternativa al tradizionale sistema di concessione dei prestiti, un'opzione che "*meet the needs of students who believed that a traditional student loan was incompatible with their beliefs*". A tal proposito, esso ha voluto "*to hear from Muslims about the acceptability of the finance product, since it is important that any Sharia-compliant finance product is transparent, understandable and acceptable to the majority of students who might wish to apply for a finance of this type*". Cfr. Department for Business Innovation & Skills, *Shariah-Compliant Student Finance. Consultation on a Sharia-compliant alternative finance product*, April, 2014, p. 5, disponibile all'URL https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/303423/bis-13-1311-consultation-on-a-sharia-compliant-alternative-finance-product.pdf.

⁹⁵ Cfr. *Fatwā* n. 16184 (*Fatāwā al-laḡna al-dā'ima li'l-buḥūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 12, pp. 151-152).

⁹⁶ Cfr. *Fatwā* n. 7723 (*Fatāwā al-laḡna al-dā'ima li'l-buḥūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 15, pp. 296-297); *fatwā* 16048 (ivi, pp. 307-310). Sulla possibilità per i musulmani in occidente di stipulare un contratto di assicurazione, si veda: Jamaal al-Din Zarabozo, *The Question of Insurance Outside of the "Lands of Islam"*, <http://www.jamaalzarabozo.com/audio/insurance.pdf>.

to a condividere l'alloggio con altri colleghi, spesso appartenenti a confessioni religiose diverse dalla loro o atei. Questa convivenza forzata è stata oggetto di un chiarimento che alcuni studenti hanno richiesto alla Lağna, la quale ha statuito che essi, in generale, non devono risiedere con i non musulmani (“*lā yahull la-ka an yuqīm ma‘a ġayr al-muslimīn*”). Tuttavia, nel caso in cui questo non sia possibile né è ammessa la convivenza, purché i credenti si impegnino a invitare i loro colleghi non musulmani all’islam, sia verbalmente sia praticamente, e per questa ragione li esorta a mantenere un comportamento incentrato sulla gentilezza (non ricambiare le eventuali offese che vengono mosse all’islam) e sulla socievolezza (per esempio accettando e ricambiando eventuali inviti a condividere un pasto insieme)⁹⁷. Proprio con riferimento alla possibilità di offrire del cibo ai non musulmani, la Commissione ha chiarito un principio di diritto islamico di notevole importanza: la qualifica di un’azione dipende da quella dell’obiettivo che con essa si intende realizzare, e viceversa; detto più chiaramente, se il conseguimento di un determinato scopo è considerato obbligatorio, sarà tale anche l’azione posta in essere per realizzare quel risultato (“*idā kānat al-ġāya wāġiba waġibat al-wasīla, idā kānat al-ġāya muħarrama ħarramat al-wasīla*”). Nel caso di cui sopra, offrire del cibo ai non musulmani è considerato lecito perché è tale il fine (la *da‘wa*) che si intende perseguire con quel comportamento; ovviamente le pietanze offerte devono essere *ḥalāl* e, durante il mese di *ramadān*, possono essere servite solo negli orari in cui è permesso mangiare⁹⁸. Il vitto, poi, è l’oggetto di un altro quesito che alcuni musulmani che studiano in America hanno posto alla Commissione, interpellandola in merito alla liceità di mangiare la carne (*lahm*, pl. *luḥum*) che lì viene prodotta. Basandosi sul versetto 5 della V *sūra* del Corano⁹⁹, la Lağna ha affermato che, secondo la regola generale, è possibile per il musulmano mangiare la carne degli animali macellati dai cristiani e dagli ebrei (Genti del Libro), a patto però che si tratti di animali di cui, secondo la *ṣarī‘a*, sia lecito cibarsi (cammelli, mucche, pecore, galline ecc.); viceversa, la carne ricavata da un animale macellato dagli altri miscredenti (*kuffār*), per esempio i pagani (*waṭaniyyūn*), gli atei (*man lā dīn lahum*), i comunisti (*ṣuyū‘iyyūn*), non può essere mangiata. Malgrado la regola generale richiamata, la Commissione sconsiglia al credente di mangiare la carne venduta in America, soprattutto in quei casi nei quali egli nutra dei dubbi che riguardino, fra le altre cose, l’effettivo rispetto delle regole islamiche concer-

⁹⁷ Cfr. *Fatāwā* nn. 14091 e 2165, in <http://www.aliifta.com/Search/FatwaNumSrchDisplay.aspx?language=ar&lang=ar>.

⁹⁸ Cfr. *Fatwā* n. 1850 (*Fatāwā al-lağna al-dā‘ima li’l-buḥūl al-‘ilmiyya wa’l-iftā’*, cit., vol. 14, p. 474).

⁹⁹ “[...] vi è lecito il cibo di coloro cui fu dato il Libro, così come il vostro cibo è lecito a loro”.

nenti la macellazione¹⁰⁰. In un altro responso, però, la Lağna ha sfumato la sua posizione. Essa, infatti, ha affermato che è vietato mangiare la carne e il formaggio ai quali siano stati aggiunti del grasso e/o del sangue di maiale, purché il musulmano sia a conoscenza di tale aggiunta; in caso di dubbio invece quegli alimenti possono essere mangiati¹⁰¹. La regola è, infatti, che il cibo è da considerarsi lecito fino a quando non esista una prova concreta dalla quale sia possibile desumerne l'illiceità¹⁰².

La Lağna, poi, si è espressa anche in merito al caso in cui la necessità degli studenti musulmani di vivere con i miscredenti non sia riconducibile a ragioni di carattere economico, quanto al desiderio dei primi di perfezionare l'apprendimento della lingua dei secondi. La Commissione, infatti, è stata chiamata a pronunciarsi sulla possibilità per il musulmano di vivere con le famiglie americane, considerato il vantaggio che da tale convivenza ne deriverebbe sul piano della pratica della lingua inglese. Essa ha risposto che è meglio per il musulmano vivere con altri seguaci di Allah, e tenersi quanto più lontano è possibile dai miscredenti, a qualunque cittadinanza questi ultimi appartengano, solo così egli potrà preservare la propria religione e la propria morale. In effetti, la vicinanza con i non musulmani viene considerata come una fonte di tentazione, che può indurre il credente ad abbandonare la retta via. Per questo motivo, per esempio, la Commissione ha stabilito che non è possibile per il musulmano vivere in una famiglia di miscredenti soprattutto quando fra i membri di quest'ultima vi siano delle donne, in quanto esse, in ragione del loro scarso senso del pudore, costituiscono un serio attentato alla moralità del musulmano. In conclusione, la pratica della lingua non costituisce per la Lağna una necessità il cui soddisfacimento giustifichi e renda possibile la convivenza con i miscredenti¹⁰³.

Per gli studenti musulmani che si recano nei Paesi occidentali per ragioni di studio rileva anche un'altra *fatwā*, emessa dalla Commissione, la n. 21052, relativa alla toga (*rūb*) che in alcune università europee e americane viene indossata dai laureati in occasione del cosiddetto *graduation day*, ovvero du-

¹⁰⁰ Cfr. *Fatwā* n. 19658 (*Fatāwā al-lağna al-dā'ima li'l-buḥūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, cit. vol. 22, pp. 411-412); *fatwā* n. 18941 (ivi, pp. 417-418); *fatwā* n. 21341 (ivi, pp. 451-452). In un altro responso, il n. 3262, la Commissione ha affermato che è permesso mangiare il cibo offerto dai cristiani purché sia lecito e se ne "conosca lo statuto". (*Fatāwā al-lağna al-dā'ima li'l-buḥūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 2, p. 75).

¹⁰¹ Cfr. *Fatwā* n. 3448 (*Fatāwā al-lağna al-dā'ima li'l-buḥūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 22, pp. 117-118).

¹⁰² Cfr. *Fatwā* n. 3262 (ivi, pp. 399-400).

¹⁰³ Cfr. *Fatwā* n. 2358 (*Fatāwā al-lağna al-dā'ima li'l-buḥūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, cit., vol. 12, pp. 139).

rante la cerimonia nel corso della quale viene loro consegnato il diploma. Secondo la Lağna una simile pratica non è ammissibile (*lā tağūz*) in quanto gli studenti, indossando la toga, un capo di abbigliamento che essa considera tipico dei cristiani (*min albisa al-naşārā*), finirebbero col violare il precetto islamico che impone loro di non imitare i miscredenti (cristiani, ebrei, ecc.)¹⁰⁴.

Conclusioni

L'analisi dei responsi emessi dalla Commissione conferma i risultati già emersi in altra sede¹⁰⁵, ovvero che, secondo il salafismo pietista, al musulmano è preclusa la possibilità di risiedere in un Paese non islamico, discendendo da tale fattispecie una serie di pericoli che ne minacciano la fede, la religione e la morale. L'evenienza di vivere nei territori della miscredenza è, infatti, un'ipotesi prevista in chiave esclusivamente residuale, riconosciuta qualora sussista un caso di concreta ed effettiva necessità (curare una malattia, lavoro, studio, ecc.). La permanenza nella *dār al-kufr* finalizzata al soddisfacimento di tali bisogni è comunque sottoposta a una serie di condizioni, vale a dire, tra le altre cose: libertà di praticare liberamente le pratiche culturali islamiche; limitare l'interazione con i miscredenti a quanto risulti funzionale all'esercizio della *da'wa*, senza mai arrivare a stringere rapporti amicali; criticare apertamente le pratiche dei miscredenti, senza però che questo implichi il ricorso alle offese.

Tutte queste circostanze contribuiscono a spiegare la propensione al separatismo che si riscontra nelle comunità musulmane in occidente che fanno riferimento alla dottrina dei salafiti pietisti.

¹⁰⁴ Cfr. *Fatāwā* nn. 21052, 1620, 2301, 2358, in <http://www.alifita.com/Search/FatwaNumSrchDisplay.aspx?language=me&lang=ar>. Per alcuni esempi di atti che vengono compiuti dai miscredenti e che non devono essere imitati dai musulmani, si veda il responso n. 4566, in <http://www.alifita.com/Search/FatwaNumSrchDisplay.aspx?language=ar&lang=ar>. Per esempio, la Commissione, tenendo conto del freddo che caratterizza gli inverni inglesi, ha riconosciuto la necessità delle musulmane che risiedono in Gran Bretagna di accorciare talvolta i capelli, sì da lavarli e asciugarli meglio e in minor tempo. La stessa possibilità, invece, non deve essere accordata a quelle credenti che vogliono ridurre la lunghezza dei loro capelli al solo scopo di emulare le acconciature delle miscredenti locali. Cfr. *Fatwā* n. 2922 (*Fatāwā al-lağna al-dā'ima li'l-buḥūt al-'ilmiyya wa'l-iftā'*, s.e., s.l., s.d., vol. 5, p. 182).

¹⁰⁵ CARLO DE ANGELO, *From dār al-islām to dār al-kufr: Muslim emigration to the West according to Salafi jurisprudence*, cit., *passim*.